REGOLAMENTO (CEE) N. 1478/85 DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 1985

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tabacchi grezzi o non lavorati diversi dal tipo « Virginia » della sottovoce 24.01 B della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3564/84 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3564/84 del Consiglio, del 18 dicembre 1984, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1985, a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2;

considerando che, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 4, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per i tabacchi grezzi o non lavorati diversi dal tipo « Virginia » della sottovoce 24.01 B della tariffa doganale comune, entro il limite di un massimale comunitario di 2 550 tonnellate; che, ai sensi dell'articolo 4 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento, all'importazione dei tabacchi in causa, originari di tutti i paesi e territori beneficiari, non appena raggiunto a livello comunitario il massimale;

considerando che, alla data del 29 maggio 1985, le importazioni nella Comunità di detti tabacchi, originari dei paesi e territori beneficiari delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3564/84 che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 7 giugno 1985, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3564/84 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari di tutti i paesi e territori beneficiari:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
24.01 B (Codice Nimexe 24.01-61, 63, 65, 69, 71, 73, 74, 76, 77, 78)	Tabacchi grezzi o non lavorati, diversi dal tipo « Virginia »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1985.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

(1) GU n. L 338 del 27. 12. 1984, pag. 183.